



Ai Direttori di Dipartimento
Ai Rad

LORO SEDI

Oggetto: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150) – Disposizioni in materia di assegni di ricerca – Disciplina transitoria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.06.2022, è stato pubblicato il testo della Legge n. 79, di conversione del decreto-legge 30.04.2022, n. 36, contenente “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”. Tale intervento legislativo ha profondamente inciso sulla disciplina degli assegni di ricerca, di fatto determinando il venire meno di tale istituto, a fronte dell’introduzione della nuova figura dei contratti di ricerca, di cui al novellato art. 22 della L. n. 240/2010.

Per quanto attiene le disposizioni transitorie, l’art. 14 comma 6-quaterdecies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150), ha disposto che: “*Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni, le università, [...] possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [...]*”.

Per i 180 giorni seguenti all’entrata in vigore della legge n. 79, si rende pertanto ancora possibile l’indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro:

- che le relative risorse siano state state già programmate alla data di entrata in vigore della legge, ovvero
- che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell’ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.



Relativamente alla prima condizione si precisa che il riferimento alle “risorse programmate” deve intendersi riconducibile alle risorse già stanziare in bilancio, mentre, con riferimento alla seconda condizione, l’indicazione “organi di governo” deve intendersi riferito agli organi centrali di governo dell’Ateneo.

Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo.

A tal riguardo per completezza di informazione, si trasmette, in allegato alla presente, la nota MUR del 08.07.2022, *“concernente le disposizioni contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 - legge n. 79 di conversione del decreto - legge 30 aprile 2022 n. 36 contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”*.

Da ultimo si segnala che la nota MUR prot. 9732 del 28.07.2022 (cfr. all. 2) ha fornito indicazioni operative sull’attuazione dell’art. 14, commi 6-septies - 6-undevicies del decreto in parola per i Dipartimenti di eccellenza, chiarendo che *“Coerentemente con la programmazione contenuta nei progetti dei Dipartimenti di eccellenza 2018-2022, è pertanto possibile completare il conferimento di assegni di ricerca previsti in tale progettazione; mentre non potranno essere ulteriormente programmati per il quinquennio 2023-2027 nuovi assegni di ricerca atteso che il termine per tale programmazione è successivo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni”*.

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare gli uffici attraverso la casella di posta elettronica: settorecollaborazioniesterne@uniroma1.it.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente
LA DIRETTRICE AD INTERIM DELL’AREA
RISORSE UMANE
(Dott.ssa Simonetta Ranalli)

Allegati:

- nota MUR prot. 9303 del 08.07.2022;
- nota MUR prot. 9732 del 28.07.2022.